Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse

finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, in Co-Progettazione, del Pronto Intervento Sociale a valere sulla Quota Servizi Fondo lotta alla Povertà e Quota Povertà Estrema in favore di individui e famiglie dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 09/09/2025

CUP (QSFP 2022) F71H22000300001 – (QSFP 2023) F71H23000220001 – (PE 2022) F71H22000340001

Introduzione

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un "sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sopra descritto, compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Carta Costituzionale agli Articoli 117 e 118.

Sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso forme di gestione associata, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

L'Ambito Territoriale Sociale 21, nel cui comprensorio ricadono 12 Comuni, ha avviato progetti nell'ambito del Piano Povertà (di cui alla Quota Servizi Fondo lotta alla Povertà e Quota Povertà Estrema) a favore dei soggetti beneficiari dell'Assegno di Inclusione (di seguito AdI) e di quelli in condizione di fragilità sociale come individuati nelle note del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 15471 del 14/11/2023 e n. 1033 del 19/01/2024 volti al superamento della povertà e dell'esclusione sociale.

Fra le misure finanziabili dalla Quota Servizi, a partire dall'annualità 2021, e dalla Quota Povertà Estrema ed a favore di tutti i soggetti che versino nelle condizioni che giustifichino l'intervento (e quindi non solo per i soggetti AdI e per i soggetti in condizione di fragilità sociale), è stato previsto il Pronto Intervento Sociale (di seguito PIS), individuato quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali.

La Legge di Bilancio 2022, al comma 160, ha previsto che i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, LEPS, siano realizzati dagli ambiti territoriali sociali che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi.

Il Piano nazionale degli interventi e servizi sociali vigente prevede, tra i vari LEPS, che in ogni Ambito Territoriale Sociale sia attivato un sistema di Pronto intervento sociale.

Il presente Avviso per Manifestazione di Interesse è pertanto finalizzato al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, in Co-Progettazione, del Pronto Intervento Sociale a valere sulla Quota Servizi Fondo lotta alla Povertà e sulla Quota Povertà Estrema in favore di individui e famiglie dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21.

Art. 1. L'oggetto della Co-Progettazione: il LEPS Pronto intervento sociale

Secondo le specifiche elaborate in sede di linee guida dell'Avviso pubblico 1/2021 PrinS , che qui si fanno proprie, il servizio di Pronto Intervento Sociale (di seguito PIS) si attiva in caso di emergenze sociali determinatesi per circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producendo bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Si riassumono qui sinteticamente i criteri distintivi tra emergenza ed urgenza, mutuato dal sistema sanitario, come segue:

− Per emergenza si intende una situazione che pone la persona in pericolo di sopravvivenza e per questo è richiesto un intervento immediato e improcrastinabile. Può manifestarsi in contesti di violenza, di inadeguatezza grave, di privazione o di allontanamento dal nucleo, e in generale in quelle situazioni imprevedibili che, per eventi traumatici o calamitosi, richiedano un immediato "intervento di soccorso sociale".

− L'urgenza esprime una necessità impellente o una condizione che, per determinati fattori, richiede di essere gestita con precedenza rispetto alle altre per evitare che la condizione stessa peggiori. Un'urgenza, se viene riconosciuta come tale, deve quindi avere la precedenza rispetto ad altre situazioni perché, se non gestita, rischia di aggravarsi relativamente in fretta.

La condizione che caratterizza le situazioni di emergenza è pertanto costituita dalla presenza di un grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona nonché dalla necessità di un intervento tempestivo, di norma, non erogabile nell'immediato dai Servizi territoriali tramite i percorsi ordinari e predeterminati, nei tempi necessari a rimuovere il rischio.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale riguarda la gestione delle emergenze e persegue una pluralità di obiettivi:

- offrire una risposta immediata ed appropriata agli operatori dei servizi che lavorano sull'emergenza territoriale (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Servizi socio-sanitari) attraverso la presenza stabile sul territorio dell'ATS 21 di un servizio che offra una reperibilità extra-time negli orari e giornate di

chiusura dei servizi sociali: dalle 14:30 alle 08:00 nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18:00 alle 08:00 nei giorni feriali di martedì e giovedì e 24h su 24 nei weekend e nelle festività, dedicato alle persone che versano in una situazione di emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale;

- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza attivando gli interventi indifferibili e inviando/segnalando ai Servizi Sociali Comunali competenti per territorio per la successiva presa in carico;

Art. 2. I Soggetti Destinatari degli Interventi

Il servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà essere prestato a favore dei soggetti che versano in condizioni di grave emergenza sociale e si trovino sul territorio di competenza dell'ATS 21, anche se non residenti nello stesso.

In via meramente esemplificativa, i soggetti destinatari degli interventi possono essere:

- ✓ donne sole senza dimora;
- ✓ uomini soli senza dimora;
- ✓ adulti (uomini/donne) con minori al seguito;
- ✓ persone anziane, in condizione di fragilità, rimaste improvvisamente prive del familiare di riferimento (genitore, caregiver, etc.) a seguito di ricovero non programmato, decesso, o altra causa emergenziale intervenuta, con reti familiari fragili o assenti;
- ✓ persone/famiglie con alloggio non agibile per eventi emergenziali improvvisi;
- ✓ minori non accompagnati.
- ✓ chiunque si trovi in condizione di emergenza sociale come sopra definita.

L'elenco sopra riportato ha carattere meramente esemplificativo e non esclude che possa essere integrato con altre figure che necessitano di tutela.

Art. 3 – Caratteristiche del Servizio

Il Pronto Intervento Sociale dovrà essere assicurato per 365 giorni l'anno, negli orari e giorni di chiusura dei servizi sociali territoriali. Negli orari istituzionali di apertura dei Servizi Sociali Comunali il Pronto Intervento Sociale viene assicurato direttamente dagli stessi.

Il Pronto Intervento Sociale dovrà:

a) rapportarsi con i servizi sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria, all'esito dell'emergenza inizialmente gestita;
b) promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
c) promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati è condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio).

Il Pronto Intervento Sociale deve operare in maniera integrata con tutti i Servizi territoriali, Servizi Sanitari, Forze dell'ordine, Centro Antiviolenza, Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, etc.),

per connettere meglio esperienze già attive e processi che si andranno a sviluppare e consolidare, valorizzando le relazioni organizzative.

A seguito della segnalazione o della richiesta, deve essere effettuata una prima valutazione professionale e fornita l'assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d'aiuto urgente. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la situazione e trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale comunale competente per territorio, e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.

La competenza territoriale del Servizio Sociale viene individuata in base alla residenza del soggetto preso in carico, o dal luogo del suo rinvenimento, anche se non insistente nel territorio di competenza di questo ATS 21.

L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:

- ✓ il ricevimento delle segnalazioni (direttamente dalle persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.);
- ✓ la risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi;
- ✓ la prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Art. 3.1 La Centrale Operativa

Il Pronto Intervento Sociale deve garantire una risposta tempestiva ai bisogni emergenziali che dovessero presentarsi nei giorni e negli orari in cui non è presente il servizio sociale professionale dei comuni, tramite una Centrale Operativa di PIS, attiva extra-time, cioè nella fascia orario dalle 14:30 alle 08:00 nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18:00 alle 08:00 nei giorni feriali di martedì e giovedì e 24h/24 nei weekend e nelle festività.

La Centrale Operativa dispone di un numero telefonico dedicato attivo dalle 14:30 alle 08:00 nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18:00 alle 08:00 nei giorni feriali di martedì e giovedì e 24h/24 nei weekend e nelle festività. Tale numero è reso disponibile agli operatori di soggetti qualificati, quali Forze dell'Ordine, Servizi sanitari, che potranno procedere alla segnalazione di situazioni di emergenza alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa non dispone di una sede fisica dedicata, ma interviene gestendo telefonicamente la situazione di emergenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, una valutazione immediata ed un intervento diretto sulla base di quanto meglio indicato nei paragrafi successivi.

La Centrale Operativa accoglie le segnalazioni da parte degli operatori territoriali qualificati (FF.OO, operatori sanitari) e fa una prima valutazione circa l'appropriatezza della richiesta con particolare attenzione a comprendere se trattasi di situazione di emergenza, che richiede un intervento immediato, oppure di situazione urgente e rinviabile al Servizio Sociale Professionale competente per territorio non appena possibile.

In caso di conclamata emergenza non procrastinabile l'operatore si attiva e interviene direttamente oppure allerta ed attiva il personale altrimenti dedicato qualora non sia di sua diretta competenza.

Nel giorno feriale successivo all'intervento, verificata la provenienza territoriale della persona segnalata, l'operatore provvederà a contattare il servizio territoriale di provenienza per una presa in carico condivisa.

Art. 3.2 Il Pronto Intervento Sociale Minori

Il pronto intervento sociale per minori è un servizio che interviene tempestivamente in situazioni di emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti. Si tratta di un servizio di supporto e sostegno in grado di fornire una risposta qualificata, integrata e tempestiva a bisogni non prevedibili e non procrastinabili. Il servizio è attivo dalle 14:30 alle 08:00 nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18:00 alle 08:00 nei giorni feriali di martedì e giovedì e 24h/24 nei weekend e nelle festività.

Il PIS minori si attiva in caso di:

- Abbandono: Minori lasciati soli o privi di cure adeguate (ex art. 403 c.c.).
- Maltrattamento e abuso: Minori vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale.
- Situazioni di grave disagio familiare: Minori che vivono in contesti familiari caratterizzati da instabilità, conflittualità, povertà estrema o dipendenze.
- Minori stranieri non accompagnati: Accoglienza e tutela di minori che arrivano nel nostro paese senza la presenza di un adulto di riferimento.

Data la specificità del target sociale interessato è richiesto:

- un numero telefonico dedicato esclusivamente allo svolgimento del servizio;
- un'équipe di assistenti sociali con formazione specifica in materia di minori in grado di fornire una risposta adeguata alla situazione emergenziale emersa;
- un'adeguata collaborazione con gli Enti pubblici del territorio.

In caso di attivazione del PIS per le ipotesi contemplate dal novellato art. 403 c.c., è richiesta altresì al professionista incaricato l'ottemperanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.3 Le Strutture di accoglienza

Al fine di dare immediata risposta ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi è necessario che alla progettualità sia dedicata una o più strutture di accoglienza site nel territorio dell'ATS 21[1]. Tali strutture saranno messe a disposizione dall'Ente o saranno reperite dal soggetto Partner. In ogni caso il soggetto Partner dovrà prevedere:

- Un operatore diurno incaricato della gestione quotidiana della struttura, accoglienza, supporto nella cura della persona e nel disbrigo di pratiche amministrative, coordinamento con i servizi territoriali e monitoraggio degli utenti;
- Un operatore serale/notturno responsabile della registrazione degli ingressi, vigilanza serale e notturna, gestione delle dinamiche relazionali e supporto nell'organizzazione delle attività serali.

La struttura di accoglienza deve essere dotata di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (minimo 1 ogni 6), nonché proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e alla presenza mista di genere.

Le stanze – sempre dotate di finestre aperte all'esterno – devono essere in numero proporzionale alle persone accolte (2 o 3 persone a stanza negli appartamenti).

[1] Per le sole risorse economiche a valere sulla Quota Povertà Estrema annualità 2022 (di cui al successivo art. 14) è ammissibile il reperimento di strutture site anche in Comuni appartenenti al limitrofo territorio della Regione Abruzzo, tenendo fermo il requisito imprescindibile della residenza del beneficiario in uno dei 12 comuni dell'ATS 21.

La ripartizione dei posti letto per stanza deve tenere conto della metratura e della logistica dei locali, prevedendo per ogni persona spazi adeguati, anche di movimento (come anche previsto dalle singole normative regionali).

A ogni singolo beneficiario deve essere garantita la disponibilità di un letto, un armadio, un comodino e una sedia/appendiabiti. L'utilizzo dei letti a castello va considerato come soluzione estrema e solo, in coerenza a quanto detto sopra, al fine di ottimizzare lo spazio per rendere ancora più confortevole l'ambiente.

Per la sistemazione dei nuclei familiari è necessario prevedere stanze separate per i figli di età superiore ai quattro anni, fatte salve esigenze specifiche.

Nelle strutture destinate all'accoglienza di persone portatrici di vulnerabilità psicologica o psichica la ripartizione dei posti letto dovrebbe prevedere 1 o al massimo 2 persone per stanza, lasciando una certa discrezionalità al progetto in base alle esigenze degli ospiti accolti, tenendo altresì conto della metratura e della logistica dei locali.

In ogni struttura di accoglienza si deve prevedere la presenza di almeno uno spazio comune attrezzato per la lettura, la conversazione e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero e di adeguati spazi che possano garantire la tutela della privacy e la possibilità di avere condizioni in cui la persona possa restare da sola.

Si richiede in sede di ipotesi progettuale una adeguata documentazione e descrizione della struttura/e di accoglienza disponibili e una proiezione del monte ore degli operatori da destinare alla stessa.

Art. 4 Il personale per lo svolgimento dei Servizi

Gli operatori impiegati nelle attività di co-progettazione dovranno essere adeguatamente formati e avere idonee pregresse esperienze professionali atte a garantire l'esaustivo espletamento del servizio.

Nello specifico sono richieste le seguenti figure professionali:

- Assistenti Sociali con regolare iscrizione all'albo professionale e significativa esperienza di almeno 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio in servizi socio-educativi in favore di famiglie e minori per l'esecuzione del Pronto Intervento Sociale Minori e in servizi rivolti al disagio adulto per il Pronto Intervento Sociale e Centrale Operativa;
- Operatori da destinare alla struttura di accoglienza in orario diurno e notturno;
- Operatore/i per le pulizie ordinarie della struttura di accoglienza;
- Operatore/i per i piccoli interventi di manutenzione della struttura di accoglienza;
- Eventuali figure specialistiche qualora la tipologia di interventi da implementare lo richieda (come ad esempio il mediatore culturale), nel rispetto dei vincoli dettati dal budget complessivo di progetto.

Il soggetto Partner individuato per la co-progettazione dovrà assicurare il coordinamento degli operatori direttamente coinvolti nel PIS, i quali potranno essere chiamati anche alla gestione del numero unico di emergenza; dovrà inoltre svolgere tutte le attività relative alla gestione amministrativa del personale individuato

Il soggetto Partner dovrà occuparsi della sostituzione degli operatori risultati assenti per malattia/infortunio o di quelli dimissionari ed è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per tutta la durata contrattuale.

Per gli operatori addetti al servizio trova applicazione il Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, qualora assunti a tempo determinato o indeterminato, fatte salve le eventuali altre forme di instaurazione del rapporto di lavoro secondo la normativa vigente.

La realizzazione degli interventi dovrà essere assicurata in collegamento con i Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell'ATS 21 e con gli altri soggetti operanti sul territorio, ciò anche al fine di garantire il necessario coordinamento e messa in rete dei vari interventi attivabili e l'integrazione con le altre progettualità di Ambito.

Art. 5 Spese ammissibili

In virtù della natura del finanziamento delle attività, queste ultime sono vincolate a specifiche normative, di seguito riportate:

- Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà - Annualità 2022 e 2023
- Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà - Annualità 2021-2023

entrambe reperibili al seguente https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default.

In linea generale sono rimborsabili:

- i costi relativi al personale dedicato al funzionamento della centrale operativa e della struttura di accoglienza:
- le utenze della struttura dedicata all'accoglienza in emergenza;
- i costi relativi al pagamento di un alloggio presso strutture ricettive in caso di incapienza della struttura disponibile;
- la fornitura di beni di prima necessità (ad es. kit igiene personale/casa; kit biancheria da letto/vestiario; kit base attrezzature da cucina; kit alimenti confezionati).

Art. 6. Procedura amministrativa della co-progettazione

La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), in coerenza con le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021.

La Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 20/05/2020 ha definito la co-progettazione come "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.*", un originale canale di "amministrazione condivisa", alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito "*per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria*".

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura "*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*".

In ultimo, l'Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" prevede, al comma 1, che "*in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può*

apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".

La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della L. n. 241/1990.

L'Ambito Territoriale Sociale n. 21 ha identificato, tra le varie possibili procedure con cui attivare il Pronto Intervento sociale, la co-progettazione in quanto maggiormente adatta a garantire la miglior qualità dei servizi offerti a condizioni economiche più favorevoli.

Art. 7. Soggetti che possono manifestare interesse

Possono manifestare interesse tutti gli ETS, così come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017:

a) le organizzazioni di volontariato,
b) le associazioni di promozione sociale,
c) gli enti filantropici,
d) le imprese sociali,
e) le cooperative sociali,
f) le reti associative,
g) le società di mutuo soccorso,
h) le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
i) le fondazioni,
l) gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.
È ammessa la partecipazione in forma singola o aggregata.

Art. 8. Requisiti di partecipazione

I soggetti proponenti, ETS, devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotta la propria responsabilità e a pena di esclusione i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Possono manifestare interesse i soggetti che:

- non incorrono e non siano incorsi nelle situazioni di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., applicabile alla fattispecie in via analogica;

- sono in regola in materia di contribuzione previdenziale assicurativa e assistenziale (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – se applicabile).

In caso di raggruppamenti, tutti i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun singolo proponente.

Requisiti di idoneità professionale

Possono manifestare interesse i soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS).

In caso di raggruppamenti, il requisito dovrà essere posseduto da ciascun singolo proponente.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Possono manifestare interesse soggetti che hanno svolto per almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni, progetti in favore di individui e famiglie in condizione di fragilità economica e sociale; tale esperienza andrà documentata attraverso una sintetica descrizione all'interno delle dichiarazioni rese nella Manifestazione di interesse.

In caso di raggruppamenti, i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dalla compagine aggregata.

Art. 9. Presentazione della manifestazione di interesse

La Manifestazione di interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso entro le ore 12:00 del 13/10/2025, al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert-sbt.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato "Manifestazione di interesse per co-progettazione PIS QSFP - PE".

L'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso.

Dovranno essere, inoltre, indicate una o più persone incaricate di partecipare ai lavori del gruppo, per i quali sarà necessario allegare curriculum/a personale e professionale/i.

Con la presentazione dell'istanza il richiedente dichiara di accettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso pubblico. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

In merito alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e alla loro durata, l'ATS21 potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di uno solo degli allegati obbligatori.

In caso di Soggetto aggregato l'istanza dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun proponente.

Art. 10. Incontro Informativo

Al fine di illustrare meglio i contenuti del presente Avviso e rispondere a domande inerenti, è indetto un Tavolo di concertazione il giorno 16/09/2025, alle ore 15:30 presso l'Auditorium Comunale G. Tebaldini sito in San Benedetto del Tronto, Viale A. De Gasperi n. 122.

Art. 11. Ammissione alla co-progettazione

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di Interesse, la Commissione di valutazione, nominata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.

Sarà ammesso alla co-progettazione il Soggetto proponente, in possesso dei requisiti come sopra definiti, che avrà raggiunto il miglior punteggio assegnato alla scheda progettuale.

Il Punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti parametri:

Parametro	**Punteggio massimo e Criteri di valutazione**
Figure professionali di cui dispone il soggetto proponente attinenti al Progetto e relativo curriculum vitae	Fino a 10 punti
Descrizione dell'organizzazione dei Servizi oggetto della co-progettazione	Fino a 25 punti *Sarà valutata la descrizione dettagliata delle attività e degli interventi che si intendono realizzare con chiari riferimenti agli: - obiettivi specifici/risultati attesi; - metodologie di lavoro; - assetto organizzativo. La valutazione sarà effettuata sulla base di elementi quali: coerenza, efficacia e fattibilità delle azioni rispetto agli obiettivi/risultati, articolazione in base ai tempi di sviluppo del progetto. Saranno inoltre valutati gli aspetti innovativi che si intendono sviluppare nell'ambito del progetto, con dettaglio delle azioni "concrete" che si intendono realizzare*
Descrizione dell'organizzazione e della prassi operativa del Pronto Intervento Sociale Minori	Fino a 20 punti *Sarà valutata la descrizione dettagliata delle attività e degli interventi che si intendono realizzare.*
Interventi in diverse situazioni emergenziali	Fino a 20 *Sarà valutato il diagramma di flusso delle modalità di intervento su diverse situazioni emergenziali.*
Descrizione della rete territoriale di cui dispone il proponente.	Fino a 15 punti *Sarà valutata la capacità del Soggetto candidato di integrazione e sinergia con altri organismi e servizi della rete territoriale nonché della concreta attitudine ad operare nel territorio di riferimento, con l'evidenziazione del lavoro/rapporto con la rete dei servizi*
Valore della compartecipazione in termini di risorse finanziarie e professionali	Fino a 10 punti assegnati con la formula P= Cp/Cm * 10 dove Cp è il valore della compartecipazione proposta – Cm è il valore della compartecipazione maggiore tra i vari proponenti
Totale	**Fino a 100 punti**

Per la determinazione del valore da attribuire alla proposta, utilizzando i criteri non oggettivi sopra indicati, verrà attribuito un giudizio collegale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non valutabile	0
Inadeguato	0,2
Insufficiente	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Distinto	0,9
Ottimo	1

Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione.

L'ATS21 si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola proposta purché valida e congruente con il presente Avviso.

Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno 60 punti/100.

Il soggetto selezionato per le fasi di co-progettazione e co-gestione sarà quello che avrà totalizzato il miglior punteggio complessivo, attribuito sulla base dei criteri sopra specificati.

Art. 12. Fasi della co-progettazione

Con il soggetto proponente ammesso alla procedura verrà avviata l'attività di co-progettazione delle attività, articolata come segue:

a) attivazione di tavoli di lavoro per l'elaborazione del progetto attuativo e il relativo piano finanziario; nello specifico si procederà alla definizione e individuazione:

- analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire, degli interventi da attuare e delle modalità di funzionamento;
- degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;
- di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
- di dettaglio dell'assetto organizzativo tra ATS e il partner progettuale nell'ambito della gestione dei servizi e degli interventi;
- delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie;
- degli strumenti di monitoraggio e valutazione.

b) sottoscrizione della convenzione di co-progettazione per l'attuazione dei servizi e delle attività di competenza.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, il soggetto partner sarà tenuto a nominare un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione.

La co-progettazione può essere riattivata su richiesta dell'ATS21 anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio di convocazione al tavolo rivolto al soggetto interessato, con

indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il partner si impegna a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovranno, inoltre, aggiornare periodicamente l'Ambito e devono rendersi disponibili a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Art. 13. Convenzione di co-progettazione

Tra l'ATS21 e il partner verrà sottoscritta una Convenzione di co-progettazione.

Nella Convenzione, oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

a) la durata del partenariato, che decorrerà dalla sottoscrizione della medesima convenzione;

b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune e da quelle offerte dagli Enti pubblici e dagli ETS nel corso del procedimento;

d) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS;

e) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;

f) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 14. Le Risorse economiche e le Fonti di finanziamento

Il Pronto intervento sociale è sostenuto economicamente per complessivi € 504.946,08 dalle seguenti Fonti di finanziamento:

- Quota Servizi Fondo Lotta alla Povertà annualità 2022 per € 75.443,88
- Quota Servizi Fondo Lotta alla Povertà annualità 2023 per € 425.000,00
- Quota Povertà Estrema annualità 2022 per € 4.502,20

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Art. 15. Durata

La durata del partenariato è stata quantificata in mesi 24, decorrenti dalla stipula del relativo contratto o dall'avvio del relativo servizio se altrimenti disposto, e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 16. Rendicontazione delle attività

L'Ambito Territoriale Sociale 21 dovrà provvedere alla rendicontazione del servizio, pertanto, così come disciplinato dalla Linee Guida citate nel precedente art. 4, sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione complessiva del progetto.

Saranno oggetto di rendicontazione tutte le spese effettivamente sostenute e comprovate.

Art. 17. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Coordinatrice dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 Maria Simona Marconi, reperibile al seguente indirizzo e-mail: ambito21@comunesbt.it.

Art. 18. Clausole di salvaguardia

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.

La presentazione della Manifestazione di Interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Art. 19. Pubblicità e comunicazioni

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto, quale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 21, e sul sito dell'Ambito Territoriale Sociale 21, comprese tutte le comunicazioni successive e inerenti alla procedura in oggetto.

Eventuali informazioni e chiarimenti circa gli atti dell'istruttoria possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: ambito21@comunesbt.it.

Art. 20. Informativa privacy

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 e del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione e l'invio della manifestazione di interesse gli Enti aderenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Allegati:

- Allegato A.1) Schema di Domanda per manifestazione di interesse;
- Allegato A.2) Schema di Dichiarazione di intenti per la costituzione di RTI/ATS.

San Benedetto del Tronto, 11/09/2025

Il Responsabile del Procedimento

Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21

F.TO Maria Simona Marconi[2]

[2] Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. 39/93.